

## **DISCIPLINA DELL'ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE DI RIMODULAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL FONDO NUOVE COMPETENZE – COMPETENZE PER LE INNOVAZIONI**

Il FONDO FORMAZIENDA con sede a Roma, in Via Lucrezio Caro n. 67, C.F. 91031030199, qui rappresentato dal Presidente Dott. Andrea Bignami, previa delibera del Cda del 30 gennaio 2025

### **PREMESSO CHE**

- in data 25 maggio 2016, SISTEMA IMPRESA e CONFSAL hanno sottoscritto il Testo Unico sulla Rappresentanza (TUR);
- in data 30 gennaio 2025 le confederazioni socie del Fondo hanno integrato la disciplina contenuta nella PARTE TERZA del suddetto Testo Unico (*“titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e della contrattazione aziendale e territoriale”*) ed, in particolare, nel punto 12, lettera a) del capitolo denominato *“Contrattazione collettiva di secondo livello”*, alle specifiche disposizioni normative di carattere speciale - siano esse di rango legislativo o regolamentare (quali, a titolo esemplificativo, circolari ministeriali, avvisi pubblici o altri atti amministrativi a contenuto normativo) – che prevedano una deroga rispetto alla disciplina generale;
- il Fondo FORMAZIENDA intende informarsi al Testo Unico sulla Rappresentanza sopra menzionato così come integrato in data 30 gennaio 2025.

Tutto ciò premesso il Fondo Formazienda, tenuto nella debita considerazione le modalità previste dalle Parti Sociali costituenti,

### **DISCIPLINA**

con il presente documento gli accordi collettivi aziendali di rimodulazione dell'orario di lavoro aventi ad oggetto i rapporti di lavoro intercorrenti con le imprese aderenti al Fondo Formazienda che intendono partecipare al Fondo nuove competenze – Competenze per le innovazioni (FNC3).

#### **1) MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO**

In applicazione del principio di sussidiarietà, gli accordi di rimodulazione devono essere sottoscritti:

- a) **Per le imprese in cui sia presente la RSU:** tra l'impresa, il delegato aziendale nominato da SISTEMA IMPRESA e la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) a maggioranza dei suoi componenti;
  - a.1) in caso di mancato riscontro della RSU, l'accordo deve essere sottoscritto tra l'impresa e le rappresentanze territoriali di SISTEMA IMPRESA e CONFSAL;

#### **Sede Legale**

Via L. Caro, 67 - 00193 Roma (RM) - Tel. 06 86356485

#### **Sede Operativa**

Via A. Olivetti, 13 - 26013 Crema (CR) - Tel. 0373 472168

CF 91031030199

info@formazienda.com

[www.formazienda.com](http://www.formazienda.com)

- a.2) in caso di assenza delle rappresentanze territoriali di SISTEMA IMPRESA e di CONFISAL ovvero di mancato riscontro da parte di queste ultime, l'accordo deve essere sottoscritto tra l'impresa e le rappresentanze nazionali di SISTEMA IMPRESA e CONFISAL;
- b) **Per le imprese in cui sia presente una o più RSA:** tra l'impresa, il delegato aziendale nominato da SISTEMA IMPRESA e la rappresentanza sindacale aziendale o le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite nell'ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente, o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda nell'anno precedente;
- b.1) in caso di mancato riscontro della RSA destinatarie della maggioranza delle deleghe sopra indicate, l'accordo deve essere sottoscritto tra l'impresa le rappresentanze territoriali di SISTEMA IMPRESA e CONFISAL;
- b.2) in caso di assenza delle rappresentanze territoriali di SISTEMA IMPRESA e di CONFISAL ovvero di mancato riscontro da parte di queste ultime, l'accordo deve essere sottoscritto tra l'impresa e le rappresentanze nazionali di SISTEMA IMPRESA e CONFISAL;
- c) **Per le imprese prive di rappresentanza sindacale:** tra l'impresa e le rappresentanze territoriali di SISTEMA IMPRESA e di CONFISAL;
- c.1) In caso di assenza delle rappresentanze territoriali di SISTEMA IMPRESA e di CONFISAL ovvero di mancato riscontro da parte di queste ultime, l'accordo deve essere sottoscritto tra l'impresa e le rappresentanze nazionali di SISTEMA IMPRESA e CONFISAL;
- d) **Per le imprese plurilocalizzate con RSU/RSA o prive di rappresentanza sindacale:** tra l'impresa e le rappresentanze nazionali di SISTEMA IMPRESA e CONFISAL.

Si precisa che il "mancato riscontro" di cui alle precedenti lettere a), b) e c) si verifica nel caso in cui le RSU, le RSA destinatarie della maggioranza ovvero le rappresentanze territoriali di SISTEMA IMPRESA e CONFISAL non sottoscrivano l'accordo entro il termine perentorio di **3 giorni** decorrenti dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'impresa.

## 2) CONTENUTO DELL'ACCORDO

Gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 88, comma 1, del Decreto-legge n. 34 /2020 e s.m.i. e devono quindi contenere quali elementi minimi:

- i) attività esercitate dall'azienda;
- ii) codici ATECO, evidenziando primari e secondari;
- iii) contratto collettivo nazionale applicato in azienda indicando il corrispondente codice CNEL;
- iv) ente bilaterale a cui l'impresa aderisce;
- v) fondo di assistenza sanitaria integrativa a cui l'azienda aderisce;
- vi) fabbisogni di accrescimento delle competenze dei lavoratori;
- vii) i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze;

- viii) il numero complessivo, il CF dei destinatari e la relativa Regione, o Provincia autonoma, sede di lavoro dei dipendenti coinvolti nell'intervento;
- ix) il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze;
- x) l'eventuale coinvolgimento nei percorsi formativi di soggetti diversi dai lavoratori dipendenti;
- xi) se istanza singola, di Filiera formativa o Sistema formativo.

Gli accordi devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati all'interno dei processi di innovazione.

Il lavoratore, anche in somministrazione, inserito nel percorso di sviluppo delle competenze, per tutto il periodo di svolgimento della formazione, sia nelle stesse giornate sia in giornate diverse da quelle destinate alle attività formative, non può essere destinatario di trattamenti di sostegno al reddito e all'occupazione che prevedano la riduzione dell'orario di lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo. Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO); Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS); Cassa Integrazione Guadagni in deroga; contratti di solidarietà, FIS). Tali trattamenti dovranno quindi essere interrotti al momento dell'avvio della formazione e potranno essere riattivati esclusivamente al termine dell'intero percorso formativo effettuato dal lavoratore.

### 3) ALLEGATI

All'accordo di rimodulazione devono essere allegati:

- l'elenco dei lavoratori (ad eccezione degli stagionali) ed eventualmente dei diversi destinatari della formazione (se presenti altri destinatari oltre o ai lavoratori dipendenti al momento della presentazione dell'istanza), con indicazione dei percorsi formativi, della regione sede di lavoro e del totale delle ore relativi a ciascun partecipante (nel caso ricorrano le condizioni per la realizzazione di più piani formativi, a ciascun piano formativo sarà allegato il relativo elenco dei lavoratori);
- il progetto formativo composto da piano e percorso/i formativo/i (*1 piano formativo per ogni fpi e/o un piano formativo non associato a fpi*)
- l'eventuale piano e percorso formativo "stagionali" *ex paragrafo 3, punto 3.1, lettera g) dell'avviso fnc3.*

\*\*\* \*\*

I datori di lavoro aderenti a Fondo Formazienda che abbiano sottoscritto l'accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro con le rappresentanze sindacali operative in azienda o tramite rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come disciplinato al punto 5.1 dell'Avviso Fondo nuove competenze – Competenze per le innovazioni dovranno procedere alla

stipulazione di un accordo integrativo che si sostanzierà in un accordo sottoscritto secondo le modalità disciplinate nel presente documento considerando quale modalità di sottoscrizione quella prevista alla lettera c) del paragrafo 1) che precede e aggiungendo quale allegato l'accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro sottoscritto con le rappresentanze sindacali operative in azienda o tramite rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

\*\*\* \*\*

Inoltre, il Fondo Formazienda ha preso atto che le Parti Sociali costituenti il Fondo hanno ritenuto attribuire all'Accordo collettivo aziendale per la rimodulazione dell'orario di lavoro ai fini della partecipazione al Fondo nuove competenze – Competenze per le innovazioni anche la validità di condivisione del piano formativo presentato al Fondo per il finanziamento.

Roma, 30 gennaio 2025

Il Presidente

Andrea Bignami

